

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2019, n. 990

Costituzione della commissione per cessione dei beni ed apparecchiature elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo. Approvazione convenzione.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. del Servizio "Strategie e Governo Dell'Assistenza Ospedaliera" e confermate dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta riferisce.

Visti:

- agli artt. 822-831 del codice civile, relativi alla disciplina positiva dei beni pubblici, i quali non danno un preciso contenuto alla nozione di proprietà pubblica, limitandosi a disciplinare il particolare regime giuridico dei beni che appartengono alla Pubblica Amministrazione, classificandoli in tre categorie: quella dei beni demaniali (art. 822 c.c.), quella 1 dei beni patrimoniali indisponibili (art. 826 c.c.) e quella dei beni patrimoniali disponibili. A ciascuna categoria corrisponde un diverso regime giuridico sotto il profilo dell'uso, della tutela e della circolazione, in ogni caso divergente rispetto a quello dei beni privati.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato" che definisce «beni mobili: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonché autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d'arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio». Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei beni mobili dichiarati fuori uso o, comunque, non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'ufficio, di regola, i medesimi beni devono essere prioritariamente destinati alla vendita, da esperire secondo le previsioni del regolamento emanato con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione dei beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, L 8 marzo 1999, n.50)".
- Il comma 2 dell'articolo 14 del DPR 254/2002, secondo cui qualora non si valuti proficuo procedere alla loro alienazione, tali beni devono formare oggetto di cessione gratuita, che disciplina le modalità di Cessione dei beni: specificatamente tali beni, previo parere di una commissione istituita allo scopo dal titolare del centro di responsabilità, sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche o, in subordine, ad altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc. (si rinvia, in merito, anche alla FAQ n. 19 della circolare n. 39/RGS del 2005). «In quest'ultima evenienza, pur trattandosi di cessione gratuita, si suggerisce, in specie nell'ipotesi di beni quantitativamente rilevanti, di procedere, a garanzia della trasparenza amministrativa e dell'effettivo riuso, all'indizione di una selezione dei beneficiari mediante l'esame delle relative richieste, valutandole sulla base di criteri predefiniti. Per rispondere, poi, ai principi della trasparenza amministrativa e della pubblicità, si espone l'esigenza di dare adeguata notizia sul sito internet istituzionale, sia dell'indetta selezione, sia dei conseguenti risultati». Così il Ministero delle Finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nella pubblicazione "I beni mobili di proprietà dello Stato. Garantire la corretta legge sulla compatibilità dello Stato (art. 3 R.D. n. 2440/1923).
- Il Decreto Legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici"(emendato col D. lgs. 25.01.2010, n. 379), detta la disciplina dei requisiti specifici che deve avere la strumentazione biomedica, in particolare per quanto riguarda il possesso della marcatura

CE, secondo quanto specificato nell'art. 16. Non viene riportata nel decreto alcuna casistica riguardante la perdita del marchio in caso di dismissione del bene, soltanto l'obbligo per il fabbricante di conservare gli attestati di certificazione per almeno 5 anni.

Atteso che:

- a) la Regione Puglia intende consentire il riutilizzo e la rigenerazione di apparecchiature elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo;
- b) intende avviare, in via sperimentale, il progetto di cui al punto precedente, tenuto conto delle iniziative già avviate dal Coordinamento delle Politiche internazionali - Sezione Relazioni internazionali della Regione Puglia;
- c) con determina dirigenziale n. 1 dell'8/01/2019 della Sezione Relazioni internazionali è stata approvata la graduatoria definitiva L.R. n. 20/2003 e l'allegato relativo all'art. 4 - Cooperazione Internazionale. Tra i progetti finanziati è ricompreso l'acquisto di incubatrici per il progetto "Generazione mai nata" presentato da Kenda onlus.

Alla luce di quanto sopra esposto, attesa la volontà di mettere a disposizione beni ed apparecchiature elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo, si propone di:

1. istituire presso la Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" la Commissione che disciplini le modalità di cessione dei beni ed apparecchiature elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo con la seguente composizione:
 - a) Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con funzioni di Coordinamento;
 - b) Dirigente della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche;
 - c) Direttori Generali delle Asl, Aziende Ospedaliere ed IRCCS o delegati;
 - d) Dirigente Sezioni Relazioni Internazionali.
2. di stabilire che, entro sei mesi dall'adozione del presente schema di provvedimento, venga definito con apposito atto dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta il protocollo operativo per la cessione da parte delle Aziende Sanitarie ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale delle tecnologie e dei beni dismessi, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
3. di stabilire che, in via sperimentale, venga approvato il documento denominato "Convenzione per il riutilizzo e la rigenerazione di apparecchiature elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla giunta ai sensi della LR. N. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di A.P. e dai dirigenti

di sezione;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. istituire presso la Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" la Commissione che disciplini le modalità di Cessione dei beni ed apparecchiature elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo con la seguente composizione:
 - a) Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con funzioni di Coordinamento;
 - b) Dirigente della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche;
 - c) Direttori Generali delle Asl, Aziende Ospedaliere ed IRCCS o delegati;
 - d) Dirigente Sezioni Relazioni Internazionali.
2. di stabilire che, entro sei mesi dall'adozione del presente provvedimento, venga definito con apposito atto dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta il protocollo operativo per la cessione da parte delle Aziende Sanitarie ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale delle tecnologie e dei beni dismessi, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
3. di stabilire che, in via sperimentale, venga approvato il documento denominato "Convenzione per il riutilizzo e la rigenerazione di apparecchiature elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo";
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" alla Sezione "Risorse strumentali e tecnologiche", ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni di categoria della sanità ospedaliera privata pugliese;
5. di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Convenzione per il riutilizzo e la rigenerazione di apparecchiature elettromedicali dismesse per la realizzazione di interventi di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo

TRA

La Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti

I Legali rappresentanti delle ASL di Bari, Brindisi, BT, Foggia, Taranto e Lecce e delle Aziende Ospedaliere "Policlinico" di Bari e "OO.RR." di Foggia.

E

L'Associazione Kenda Onlus – Cooperazione tra i popoli

PREMESSO CHE

- il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti assicura l'attuazione di politiche per la promozione della salute, della prevenzione, della cura e della riabilitazione, l'organizzazione e programmazione del Servizio Sanitario Regionale, nonché la gestione del sistema di welfare integrato.
- la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta progetta, implementa e monitora i percorsi di medicina d'iniziativa come metodologia principe di organizzazione dei servizi in rete; - monitora gli adempimenti del Piano Operativo di Salute e verifica LEA; - progetta, regola e monitora le reti dell'offerta dei servizi di salute (rete ospedaliera, rete territoriale, reti riabilitative, sviluppo PDTA e reti integrate per le cronicità); - definisce e monitora i requisiti di qualità e accreditamento dei servizi di salute e dei relativi erogatori; - promuove politiche integrate della sicurezza (rischio clinico e sicurezza degli operatori della salute); - cura i rapporti istituzionali con tutti i soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del SSR; - governa il personale delle Aziende del SSR e sviluppo delle professioni sanitarie.
- con la Legge 20/2003 "Partenariato per la cooperazione" la Regione Puglia promuove la cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo, ovvero prevede iniziative finalizzate a favorire, su scala locale, lo sviluppo umano sostenibile, il rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle fasce sociali più svantaggiate, mediante l'attuazione di azioni in favore di popolazioni e di territori coinvolti in eventi eccezionali causati anche da conflitti, da calamità, da situazioni di denutrizione e da carenze igienico-sanitarie;
- l'Associazione Kenda Onlus – Cooperazione tra i popoli è risultata beneficiaria di un finanziamento ai sensi della Legge Regionale n. 20/2003 "Partenariato per la cooperazione" per la realizzazione del progetto di cooperazione allo sviluppo "Generazione Mai Nata – GMN", progetto che mira al miglioramento dell'offerta di servizi e allo sviluppo tecnico del sistema sanitario della Costa d'Avorio collaborando e coadiuvando le forze locali partner del territorio ivoriano.

TUTTO QUANTO PREMESSO**TRA**

- a. La **Regione Puglia** con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentato da _____
- b. I Legali rappresentanti delle ASL di Bari, Brindisi, BT, Foggia, Taranto e Lecce e delle AA.OO.
- c. Kenda Onlus – Cooperazione tra i popoli con sede legale in Bari, via G. Carulli n.136, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Maria Ferrara, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente.

Nel prosieguo indicati come "Parti", facendo proprie le finalità e gli obiettivi definiti nella Legge Regionale n. 20/2003 convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1**Oggetto e finalità dell'Accordo**

1. La Regione Puglia, le ASL e l'Associazione Kenda Onlus collaborano per il riutilizzo, per scopi umanitari e di solidarietà sociale, dei beni dismessi dalle strutture del SSR, al fine di potenziare le capacità di ottimizzazione del patrimonio tecnologico conformemente ai piani di azione previsti in ambito sanitario regionale. I beni dismessi e/o recuperati verranno destinati in via sperimentale al progetto Generazione mai nata - GMN o ad altre iniziative di cooperazione internazionale in ambito sanitario attivate da Kenda Onlus nel corso della durata del presente accordo.
2. Le parti si impegnano a collaborare, ciascuna secondo quanto definito dal presente accordo, per la realizzazione del progetto Generazione mai nata - GMN o di altri progetti di cooperazione internazionale in ambito sanitario, al fine di mettere in atto azioni di cooperazione allo sviluppo e utilità sociale nei Paesi in Via di Sviluppo.

Le parti garantiscono il riuso per fini di utilità sociale da parte di organizzazioni no profit delle apparecchiature biomedicali e beni dismessi dal SSR. nel rispetto della pubblica trasparenza e delle disposizioni vigenti in materia

Art. 2**Impegni delle Parti**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del presente accordo - e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
 - coordina le azioni di ricognizione e tavoli di concertazione con le Aziende Ospedaliere e Sanitarie del territorio;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi al fine di redigere un elenco della strumentazione in disuso disponibile alla dismissione per fini di solidarietà sociale;
 - b) le ASL
 - effettuano la ricognizione della strumentazione in disuso disponibile alla dismissione per fini di solidarietà sociale;

- mettono a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi al fine di redigere un elenco della strumentazione in disuso disponibile alla dismissione per fini di solidarietà sociale;
 - coordinano il processo di controllo qualità ed efficienza dei beni da dismettere, la loro dismissione e cessione, nonché il trasporto e trattenimento dell'attrezzatura biomedica ceduta presso deposito condiviso dalle parti;
- c) l'Associazione Kenda Onlus :
- è responsabile dei progetti in ambito sanitario che beneficeranno dei beni dismessi dalle strutture del SSR, in particolare il progetto Generazione mai nata - GMN;
 - ricerca e stipula accordi di partenariato con associazioni o enti specializzati nella rigenerazione e rifunzionalizzazione di materiate tecnico sanitario provvisti di figure professionali in materia sanitaria e biomedicale ai fini della valutazione tecnica dei beni dismessi, della loro rigenerazione e del corretto trasferimento degli stessi alle strutture sanitarie beneficiarie;
 - coordina le pratiche di controllo qualità ed efficienza della strumentazione attraverso il recupero e invio al partner competente di schede di sintesi contenenti le seguenti informazioni: descrizione del bene, data di acquisto e mantenimento;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività progettuali definendo le priorità strategiche in ciascuna fase esecutiva del progetto ivi comprese il deposito dei beni recuperati, la preparazione dei macchinari, il trasporto e sdoganamento dei beni ceduti presso le strutture sanitarie dei paesi terzi e la formazione del personale medico-sanitario e tecnico in loco che si occuperà di utilizzare e mantenere i beni donati.
- d) le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), all'attuazione ed esecuzione del presente accordo, individuando e definendo: la tipologia delle azioni da realizzare e degli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione delle azioni, le risorse umane e materiali impiegate per l'esecuzione delle azioni. Le Parti si impegnano a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni previste.

Art. 3

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata biennale e comunque non inferiore alla durata del progetto di cooperazione internazionale Generazione mai nata - GMN. Le parti convengono che il presente accordo è prorogabile.

Art. 4

Modalità di Collaborazione

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

2. Le Parti si impegnano a dare vita ad un tavolo di coordinamento a cui partecipano i referenti del partenariato del progetto GMN ed, eventualmente, i referenti di altre strutture amministrative regionali funzionalmente competenti per tematica e/o per settore. Il tavolo è convocato dal Dirigente della Sezione tecnologiche Strategie e Governo dell'Offerta o da un suo delegato.
3. Le Parti nominano un proprio referente delle attività di progetto dandone comunicazione all'altra Parte. I referenti si occuperanno di presentare le necessarie informazioni sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 5 Procedure

1. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
2. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto di quanto previsto dal presente accordo, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Puglia procederà a dichiarare la decadenza dello stesso e al recupero dei beni dismessi concessi.

Art. 6 Variazioni di progetto

1. Ciascuna delle Parti potrà proporre variazioni al progetto di cui al precedente Art. 2 che dovranno essere comunque concordate nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo comune di valorizzazione del patrimonio biomedicale dismesso attraverso il suo riuso e reindirizzo in progetti di Cooperazione allo Sviluppo;
2. Le modifiche al progetto Generazione mai nata- GMN non comportano revisione del presente Accordo.

Art. 7 Recesso

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra Parte.

Art. 8 Disposizioni generali e fiscali

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti e approvata dai rispettivi organi deliberanti.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo e di registro, contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 9
Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

- a) per la Regione Puglia: Dipartimento "Promozione della Salute, del Benessere sociale e Sport per Tutti", via Gentile, n. 52 – 70121 – Bari. PEC: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it
- b) per l'associazione Kenda Onlus , Via Carulli 136 - 70121 Bari. PEC: kendaonlus@pec.it; mail: kenda.info@gmail.com

Regione Puglia - Dipartimento

Legale Rappresentante ASL BA

Legale Rappresentante ASL BR

Legale Rappresentante ASL BT

Legale Rappresentante ASL FG

Legale Rappresentante ASL TA

Legale Rappresentante ASL LE

Il Legale Rappresentante dell'A.O. Policlinico di Bari

Il Legale Rappresentante dell'A.O. "OO.RR" di Foggia

Il Legale Rappresentante

Ass. Kenda Onlus – Cooperazione tra i popoli

Il presente documento si compone di n. 5 (cinque) pagine

Il Dirigente della Sezione
(dott. Giovanni Campobasso)